



Ufficio del Sindaco
Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577311 –
tavagnacco@postemailcertificata.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

Feletto Umberto, data del protocollo

ORDINANZA: n. repertorio Prot.0000071/P_dd 07/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).

IL SINDACO

Richiamate le precedenti Ordinanze sindacali in merito ai provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio del Comune di Tavagnacco;

Richiamato l'art. 6 comma 1 lett. h del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 41 del 21 luglio 2021 e s.m.i.;

Vista la richiesta dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) - Dipartimento di Prevenzione – SOC Igiene e Sanità Pubblica, prot.0061580-P/GEN/ASUFC dd 16.04.2025, acquisita al protocollo comunale n. 9572 dd 16.04.2025, avente per oggetto "Prevenzione delle malattie trasmesse da insetti vettori (zanzare)";

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzare tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirus, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati,

Rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia – Giulia è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia anche di altri tipi zanzare del genere Aedes quali: Aedes Koreicus (zanzara coreana) e Aedes Japonicus (zanzara giapponese) possibili portatrici di virus quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

Visto l'aumento globale dei casi di Dengue come segnalato nella nota del Ministero della Salute – Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale n. 8795 del 21/03/2024, con cui si raccomanda di:

- potenziare tutte le azioni di bonifica ambientale previste mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo delle zanzare;
- provvedere alla predisposizione, previa programmazione, di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori;
- di incoraggiare comportamenti attivi di prevenzione e controllo dei vettori a livello individuale e nella comunità;

Considerato, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti vettore e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che:

- la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";
- la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- l'intervento adalticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;
- l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Considerato che per contenere l'infestazione, il Comune di Tavagnacco sta provvedendo da molti anni alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo tutte le vie pubbliche;

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, depositi, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, scarpate, orti, vivai, serre, depositi di copertoni anche temporanei, attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, cimiteri e altre attività industriali, artigianali e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Considerato che le zanzare del genere *Aedes* depongono le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve e quindi di esemplari adulti principalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirus, adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti;

Visti:

-il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirus (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

-il "Piano 2022 Regionale per l'implementazione del Piano Nazionale Arbovirus 2020 – 2025" allegato alla Delibera n. 1368 del 23/09/2022 – Regione Friuli Venezia Giulia;

-il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m.i.;

-la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

-la Legge regionale 13 luglio 1981 n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica);

-la Legge 24.11.1981, n.689;

-l'articolo 50 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267;

ORDINA

Dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno

- A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.), di:**
 - evitare l'abbandono** temporanee o definitivo negli spazi aperti – pubblici e privati – compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliarsi acqua piovana e di evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
 - trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi, ecc.) **ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida**;
 - tenere sgombre tutte le aree** già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti** di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 - provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti** dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;
 - mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
 - effettuare** regolari manutenzioni delle **vasche e delle fontane ornamentali**, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto;
 - svoltare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire trattamenti larvicidi**;
- Ai soggetti pubblici e privati, gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dismesse, di:**
 - mantenere** le aree libere da qualsiasi materiale, sterpaglia, rifiuti, ecc. che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

- b) **trattare** periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;
3. **A tutti i conduttori di orti, di:**
- a) **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - b) **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:**
- a) **adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitarsi il formarsi di raccolte d'acqua**, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - b) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfezione** dei potenziali focolai larvali.
5. **Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, di:**
- a) **stoccare i copertoni**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) **assicurare**, nei riguardi dei copertoni stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfezione** dei potenziali focolai larvali;
 - c) **svuotare i copertoni** da eventuali residui d'acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione**.
6. **Ai gestori responsabili di qualsiasi cantiere, di:**
- a) **evitare raccolte di acque in aree di scavo, in bidoni e altri contenitori**; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b) **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - c) **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - d) **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfezione** dei potenziali focolai larvali.
7. **Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, di:**
- a) **adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua**;
 - b) **rimuovere tutti i sottovasi**; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;
 - c) **introdurre ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi un prodotto antilarvale oppure riempire i vasi con sabbia bagnata**; in caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se posto all'aperto;
 - d) **tutti i contenitori utilizzati saltuariamente** (es. piccoli annaffiatori o simili) **dovranno essere svuotati e sistemati in modo tale da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia**.
8. **Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori/cassonetti e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:**
- a) **stoccare i contenitori/cassonetti**, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
 - b) **svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione**;
 - c) **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfezione in quelli ineliminabili;
9. **Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, di:**
- a) **eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua**; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
 - b) **sistemare tutti i contenitori e altri materiali** (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - c) **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli **eventuali serbatoi d'acqua**;
 - d) **eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti**, qualora necessari, **nei contenitori di piante e fiori** destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

10. Gli interventi adalticidi in aree private sono generalmente sconsigliati; possono essere effettuati esclusivamente in casi eccezionali di infestazioni localizzate di particolare consistenza, previa comunicazione al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, nel rispetto delle indicazioni riportate nelle "Linee operative per la corretta esecuzione delle attività di controllo delle zanzare – anno 2023" di cui al Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria 24 febbraio 2023, n. 7364.
11. **Condizioni per l'effettuazione dei trattamenti previsti nella presente Ordinanza:**
I trattamenti previsti dalla presente Ordinanza possono essere eseguiti direttamente da parte degli stessi proprietari/utilizzatori oppure avvalendosi di imprese specializzate di disinfestazione.
La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in ogni caso, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia.
Deve essere conservata la **documentazione** attestante l'avvenuto trattamento, che deve essere esibita agli incaricati della vigilanza, consistente in almeno uno dei seguenti documenti:
a) Gli scontrini d'acquisto dei prodotti;
b) Le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa specializzata che ha effettuato i trattamenti;
c) Le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti.
In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso.

AVVERTE

Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati.

La violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata di zanzare, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

Fatta salva l'applicazione delle succitate sanzioni pecuniarie previste, il trasgressore è tenuto in ogni caso alla rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e all'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti (es: eliminazione ristagni di acqua, taglio erba e vegetazione e quant'altro ritenuto necessario ad evitare il proliferare della zanzara tigre); in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art.5 del "Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali (sindacali e dei responsabili) approvato con Delibera di C.C. n.25 dd 19.04.2004".

DISPONE

che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, la Polizia Locale, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il Corpo Forestale dello Stato, il corpo delle guardie ecologiche.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio web del Comune di Tavagnacco;

AVVERTE

- che il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo pretorio;
- che tutti i soggetti indicati saranno ritenuti responsabili delle conseguenze che si verificassero per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; i termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco

Dott. Giovanni CUCCI

(documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	07/05/2025
Nome	ORDINANZA ZANZARA 2025-SIGNED.PDF
Impronta	6117C07C982115DD92CD58902524EE77F774BCDD3AD9B11D8BB058AE23E7382A
Dimensione (Byte)	250,126

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-ORD-2025-71-P
Verso	Partenza
Data registrazione	07/05/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	Giovanni Cucci
Codice Fiscale	TINIT-CCCGNN59H02L195Y
Codice Identificativo	WSREF-80444122066551
Ente Certificatore	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	80 3A 89 38 8D 1E 8B 0B 2C FC 13 63 9E 00 8D A7 E7 10 C6 98 36 21 B4 1D 9E 6B C4 23 A9 FB CA D4 59 44 74 13 84 FA A9 F1 3B DE AB AB EB 33 6B CD 60 E3 9A 2B 67 C7 F8 DF 47 1B E8 BF B8 97 9F 4A 9D 1D D6 9B 4C EA 64 43 A5 66 49 06 55 1A 44 C5 BF 78 5D EE 11 9C 67 EB 29 03 FF F7 D3 3B 0E 84 C8 57 D0 2E FB AD A2 1F C9 FD 6A 4D 86 E1 A0 19 4F 69 14 AE 1E FF 32 20 CE E7 D4 DF 03 5D C4 CC 19 BD 66 04 D1 85 0F 02 64 E9 79 F3 90 F7 44 10 3A 8E E5 A7 59 02 21 F8 70 93 0C AC B5 D0 05 B4 73 1E E1 E4 26 7E 7F EA 19 FD A6 FE D3 5B 7A 3B 5D 79 AC 2A 72 8F BE 49 D9 BB AA 1F D5 17 A1 3C 60 A2 B5 47 81 6B 21 F1 56 0F 38 1D 20 4D F7 1F 83 0F 95 E3 C3 33 65 B4 94 53 01 BD 86 73 8E 03 B7 5C E9 71 3D 43 64 93 13 DE 09 5D 69 94 2D F2 AC 7B 95 3F 9F 00 4B BE 29 F9 17 27 C4 2A 21 19
Data e ora della Firma	07/05/2025 11:19:31 GMT
Validità del certificato	Dal 17/04/2023 08:00:43 GMT al 17/04/2026 08:00:43 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	07/05/2025
Nome	ORDINANZA 71_2025.PDF
Impronta	B1F4AD1B4BD4A11FF01A036CC1A0383C0648000DE19AEF0DD308BE16EF607203
Dimensione (Byte)	223,818

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2025-11044-P
Verso	Partenza
Data registrazione	07/05/2025

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	07/05/2025
Nome	ORDINANZA 71_2025.PDF
Impronta	3725EBBC8F1C1887CA8A6FCCFD97751406A5B1E239BBCCBCBB56690C22F5564E
Dimensione (Byte)	258,008

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-INT-2025-180-P
Verso	Partenza
Data registrazione	07/05/2025